



**CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Mod_Ser_23

Rev.1 del 02.11.09

Pagina 1 di 2

1 - Elezione di domicilio e di foro: La ditta fornitrice deve eleggere domicilio in Francavilla al Mare e riconoscere la competenza dell'autorità giudiziaria di Chieti.

2 – Divieto di cessione: E' vietato cedere in qualsiasi forma ad altri l'esecuzione, anche parziale, della fornitura o delle lavorazioni, senza il consenso scritto della Co.Sve.Ga. S.r.l. sotto comminatoria della risoluzione in tronco del rapporto e del risarcimento dei danni. Nel caso di cessione autorizzata la ditta cedente non è liberata dalle sue obbligazioni e responsabilità nei confronti della Co.Sve.Ga. S.r.l., verso il quale risponde in solido con la ditta cessionaria.

3 – Cauzioni: La cauzione, quando è richiesta, può essere costituita a mezzo assegni circolari all'ordine della Co.Sve.Ga. S.r.l. oppure a mezzo fideiussione rilasciata da istituti bancari o assicurativi autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

4 - Spese contrattuali: Le eventuali spese contrattuali, comprese quelle delle copie dei capitolati e quelle di registrazione, ove necessarie, sono a carico della ditta fornitrice.

5 – Facoltà della Co.Sve.Ga. S.r.l.: La Co.Sve.Ga. S.r.l. ha facoltà di: a) disporre l'aggiudicazione anche su una sola offerta; b) non procedere, a suo insindacabile giudizio, ad alcuna aggiudicazione, anche se siano pervenute più offerte; c) frazionare, in caso di migliori offerte uguali, la fornitura, ovvero invitare le ditte che hanno presentato uguale offerta ad una gara migliorativa; d) chiedere, nel corso di esecuzione della fornitura, l'aumento o la riduzione di essa fino ad un quinto dell'ammontare della fornitura medesima; e) richiedere che venga data cauzione, sia in via provvisoria per concorrere alla licitazione, sia a seguito dell'aggiudicazione. E' anche in facoltà della Co.Sve.Ga. S.r.l. revocare la fornitura in corso, corrispondendo il pagamento della parte già eseguita al prezzo pattuito e il decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra i quattro quinti del prezzo netto del contratto, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Nessun altro risarcimento o indennizzo compete oltre il decimo come innanzi stabilito.

6 - Consegna delle forniture: Le forniture debbono essere consegnate alla Co.Sve.Ga. S.r.l. nei termini stabiliti e nelle località indicate.

7 – Trasporto delle forniture: Le merci e le forniture viaggiano a rischio e pericolo della ditta fornitrice, a richiesta della Co.Sve.Ga. S.r.l. debbono essere coperte da assicurazione. Le merci acquistate franco partenza debbono essere spedite con mezzi idonei ed inoltrate sul percorso più conveniente per la Co.Sve.Ga. S.r.l.. Non sono riconosciute spese di sosta, di imballaggio, di interventi di case di spedizione sostenute senza la preventiva autorizzazione della Co.Sve.Ga. S.r.l.. La fornitrice deve dare tempestivo avviso della spedizione al Co.Sve.Ga. S.r.l. con indicazione di tutti gli elementi necessari per la individuazione dell'ordinativo o del contratto di fornitura e delle merci spedite.

8 - Imballaggio: La ditta fornitrice deve curare l'adeguato imballaggio delle forniture, ove non precisate le caratteristiche nell'ordinativo, senza diritto a rimborsi. Qualora sia richiesta la restituzione dell'imballaggio, le spese di spedizione sono a carico della ditta fornitrice.

9 - Controlli e collaudi: la Co.Sve.Ga. S.r.l. nel corso delle lavorazioni, può effettuare controlli, con facoltà di prelevare campioni del materiale impiegato nelle lavorazioni stesse. Le forniture sono sottoposte a collaudo che può avvenire a discrezione della Co.Sve.Ga. S.r.l. presso la ditta fornitrice, e presso i magazzini della Co.Sve.Ga. S.r.l. medesimo. Le forniture che al collaudo risultino difettose o non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti o alle caratteristiche fissate, sono rifiutate. I difetti e le manchevolezze che, a giudizio della Co.Sve.Ga. S.r.l. siano ritenuti tollerabili, comportano proporzionale riduzione del prezzo. Dell'esito del collaudo, cui consegue il rifiuto della fornitura o riduzione del prezzo, è data comunicazione, con precisazione dei provvedimenti adottati, alla ditta interessata che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può chiedere che le operazioni di collaudo si ripetano in presenza di propri incaricati, in numero non superiore a tre e a spese proprie. Decorso detto termine, il risultato del collaudo è definitivo e non più impugnabile. Il collaudo favorevole non esonera la ditta fornitrice da responsabilità per eventuali vizi, imperfezioni e difformità non emersi all'atto del collaudo e successivamente scoperti. Il collaudo è, di regola, eseguito da personale tecnico della Co.Sve.Ga. S.r.l..

10 - Forniture rifiutate: La fornitura rifiutata è messa a disposizione della ditta fornitrice, che ha l'obbligo di ritirarla entro 15 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto. Decorso inutilmente il termine su indicato, la Co.Sve.Ga. S.r.l. può provvedere alla spedizione della partita contestata alla fornitrice, gravando di assegni la spedizione per tutte le spese comunque sostenute. la Co.Sve.Ga. S.r.l. può chiedere, all'atto del rifiuto, la



**CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Mod_Ser_23

Rev.1 del 02.11.09

Pagina 2 di 2

sostituzione della fornitura, assegnando un termine per la consegna. Qualora la ditta non accetti di sostituire la fornitura rifiutata con altra idonea nel termine prescritto o non la esegua entro lo stesso termine, la Co.Sve.Ga. S.r.l. può procedere all'esecuzione in danno prevista dall'ultimo comma dell'articolo seguente, salvi i maggiori danni.

11 - Mancata o ritardata consegna delle forniture o lavori - esecuzione in danno: Se la ditta fornitrice non consegna la fornitura o parte di essa nel termine fissato, può ritenere risolto il rapporto e commettere la fornitura o il lavoro ad altri.

12 - Pagamento delle fatture: Il pagamento delle fatture è effettuato a 60/90 gg. DF FM dalla data di arrivo delle fatture relative a consegne effettuate.

13 - Termine di validità dell'offerta: Le offerte delle ditte fornitrici si intendono vincolanti ed irrevocabili per sessanta giorni successivi alla data di arrivo alla Co.Sve.Ga. S.r.l..

LA DITTA

(firma per accettazione)

La sottoscritta ditta dichiara di aver letto e preso esatta conoscenza di tutte le condizioni sopradescritte, con particolare riguardo alle seguenti che, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare specificatamente:

N. 1 ELEZIONE DOMICILIO E FORO – N. 5 FACOLTÀ DELLA CO.SVE.GA. S.R.L. – N. 10 FORNITURE RIFIUTATE – N. 11 MANCATA O RITARDATA CONSEGNA DELLE FORNITURE O LAVORI - ESECUZIONE IN DANNO – N. 13 TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

DATA,

LA DITTA

(firma per accettazione)